

T. Lodi
Peb

Centrale
Lodi

COPIA

SENTENZA N.

N. 459/2010

R.G.

N.

R.O.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

N. 1870 / 2013	Spn.
N. 1771 / 2013	Spn.
N. _____	FN.

in composizione collegiale nelle persone di

dr. Federico Buono Presidente
dr. Paolo Roggero Consigliere
dr. ssa Monica Fagnoni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso notificato a ministero aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano

da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

in persona del Presidente pro tempore

elettivamente domiciliata in Milano [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [REDACTED] del Foro di Lodi, per delega a margine dell'atto di appello

appellante

contro

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) titolare

dell'omonima ditta individuale

elettivamente domiciliato in Milano [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [REDACTED] del Foro di Lodi per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellato

e contro

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) in persona del legale

rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Cormano [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende,

unitamente all'Avv. [redacted] per delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta

appellata

nonché contro


**CONDOMINIO di [redacted] e [redacted] di VIA
[redacted], entrambi in Milano, in persona dei rispettivi
amministratori pro tempore**

elettivamente domiciliati in Milano, Via Rossetti, 37 presso lo
studio degli Avv.ti Matteo Rezzonico che li rappresenta e difende
del delega in calce all'atto di chiamata

appellati-terzi chiamati

Oggetto: appalto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: ved. fogli allegati.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED], proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/03 con il quale il Tribunale di Lodi le ingiungeva di corrispondere a [REDACTED], quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma capitale di € [REDACTED] oltre accessori, per lavori di sgombero e smaltimento rifiuti effettuati presso i condomini in Milano, Via [REDACTED] e Via [REDACTED]. La cooperativa chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa di [REDACTED] [REDACTED] affinché, qualora fosse stata condannata al pagamento di quanto richiesto da [REDACTED], venisse ritenuto il proprio diritto ad essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni domanda di pagamento.

Si costituiva [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contestando le domande della cooperativa opponente chiedendone il rigetto. [REDACTED] chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dei condomini in Milano, Via [REDACTED] e Via [REDACTED] i quali, costituitisi, negavano di aver autorizzato il subappalto a [REDACTED] o alla cooperativa [REDACTED] assumendo di aver appaltato i lavori di smaltimento unicamente alla [REDACTED] e di aver integralmente pagato il corrispettivo concordato di € [REDACTED].

Con sentenza n. 913/08, emessa in data 18/11-31/12/2008, il Tribunale di Lodi confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando la cooperativa al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] con interessi legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo oltre alla rifusione nei confronti delle parti del processo delle spese di lite.

Avverso la suindicata sentenza proponeva appello la cooperativa [REDACTED] articolando i seguenti motivi: 1) inadeguata valutazione della domanda di garanzia; 2) violazione dell'art. 653 c.p.c.; 3) errata liquidazione delle spese di giudizio. L'appellante chiedeva altresì disporsi c.t.u. finalizzata ad accertare la congruità dei prezzi esposti nelle fatture azionate con il procedimento monitorio.

[REDACTED] e i due condomini si costituivano chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado.

[REDACTED] chiedeva l'accertamento che nessuna domanda era stata formulata nei suoi confronti nell'appello della cooperativa [REDACTED].



All'udienza del 20/12/2012, esaurita la fase della trattazione, le parti precisavano le conclusioni sopra descritte, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

Motivi della decisione

I fatti di cui è causa possono riassumersi come segue: dopo che nel novembre 2002 [redacted] aveva ricevuto incarico dai condomini in Milano di via [redacted] e di Via [redacted] di eseguire opere di sgombero e smaltimento rifiuti presenti nelle cantine e nei solai, si era rivolta, per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, alla cooperativa sociale [redacted] la quale, valutando che per l'esecuzione di tali attività era necessaria l'utilizzazione di particolari mezzi, non a sua disposizione, si era rivolta, alla ditta di [redacted]. La [redacted] aveva quindi inviato, su propria carta intestata, all'amministrazione dei condomini interessati due distinti preventivi di spesa per quanto richiesto che, accettati, consentivano l'inizio dei lavori. Terminata l'interattività [redacted] provvedeva ad emettere due fatture intestate ad ognuno dei condomini i quali ne rifiutavano il pagamento, almeno integrale, in quanto a loro avviso gli importi richiesti non erano giustificati. Alla fine [redacted] si accordava con i condomini per il pagamento della somma complessiva di € [redacted]. Nel frattempo la cooperativa sociale [redacted] emetteva le proprie fatture nei confronti di [redacted] esponendo, peraltro, importi considerati esorbitanti e non congrui rispetto all'attività svolta come poteva evincersi dal raffronto con il preventivo rilasciato dalla cooperativa e i formulari della ditta [redacted] relativi lo smaltimento dei rifiuti. [redacted], peraltro, offriva alla cooperativa, al solo fine di definizione bonaria e transattiva, la somma di € [redacted] che peraltro la cooperativa dichiarava di accettare come acconto determinando così il ritiro dell'offerta.

Dal canto suo [redacted], che aveva regolarmente inviato alla cooperativa [redacted] la richiesta di pagamento per il lavoro svolto indicando l'importo dovuto in € [redacted], non ricevendo riscontro alla sua richiesta provvedeva a chiedere ed ottenere, per la predetta somma, decreto ingiuntivo.

L'appellante non contestava di essere debitrice della ditta [redacted] ma contestava l'importo di quanto asseritamente dovuto, con richiesta di apposita c.t.u. e si doleva che il Giudice di primo

grado non avesse considerato fondata la domanda di garanzia svolta nei confronti di [REDACTED].

la Corte non ritiene di accedere alla richiesta di c.t.u. e ciò in quanto espressa in termini troppo generici non corredata da elementi presuntivi o da tabelle dalle quali potersi evincere il presupposto sul quale la richiesta si basa e cioè l'eccessività dei costi esposti dalla ditta [REDACTED].

Quanto alla domanda di garanzia, occorre precisare che l'art. 106 c.p.c. seconda parte disciplina la chiamata in garanzia rispetto alla quale la teoria processualistica distingue fra garanzia cosiddetta propria e garanzia impropria. La garanzia ricorre ogni volta che esiste un diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne da una determinata perdita patrimoniale discendente dall'affermazione della pretesa di un terzo: se il diritto fatto valere è unico la garanzia è propria, se la garanzia non si fonda su uno stesso rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio dall'attore ma sorge da distinti rapporti giuridici sostanziali collegati fra di loro solo in via di fatto la garanzia è impropria.

la Corte, come del resto aveva già sottolineato il primo Giudice, osserva che l'appellante non ha provato il fondamento della propria richiesta in quanto non esiste prova alcuna che il pagamento da parte della cooperativa [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] fosse condizionato al pagamento da parte di [REDACTED], ma essendo quest'ultima rimasta estranea ai rapporti intercorsi tra le prime due essa non può ritenersi vincolata da accordi ai quali non aveva partecipato e quindi non poteva essere tenuta a malevare la cooperativa [REDACTED] in relazione a importi addirittura più elevati di quelli riscossi dai committenti. Inoltre, a dire di [REDACTED] e non puntualmente contestato dalla cooperativa [REDACTED], questa seppure compulsata dalla prima in relazione ai problemi sollevati dai condomini e invitata a partecipare ad un incontro, ne era rimasta assente tanto che [REDACTED], al fine di contemperare i vari interessi, era addivenuta ad un accordo transattivo, accordo che comunque non prevedeva la ditta individuale [REDACTED] rimasta estranea alla fase e nei confronti della quale unica obbligata era da ritenersi proprio la cooperativa [REDACTED].

La giurisprudenza citata dall'appellante afferma che in tema di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero è indifferente che si verta su questione di garanzia propria o impropria, ma la decisione citata appare irrilevante ai fini che qui interessano.

La Corte non ritiene che l'offerta da parte di [REDACTED] alla cooperativa [REDACTED] del pagamento della somma di € [REDACTED] possa intendersi quale riconoscimento del debito che la cooperativa aveva nei confronti del [REDACTED], ma solo proposta di versamento di una somma corrispondente alla quota parte di quella ricevuta dai condomini a favore dei quali l'attività era stata prestata.

Se quindi, l'appello principale della cooperativa [REDACTED] deve essere respinto, occorre diversamente argomentare per il motivo 2 come sopra indicato.

Invero il primo Giudice dopo aver confermato il decreto ingiuntivo opposto condannava la cooperativa [REDACTED] al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo. Per espressa indicazione contenuta dall'art. 653 c.p.c., con la sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva che rigetta l'opposizione, il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva. Il Giudice cioè aveva duplicato i titoli in base ai quali era stato disposto il pagamento di quanto preteso dal Beretta.

La cooperativa [REDACTED] si doleva poi del fatto che fosse stata condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutte le parti del processo e anche a favore dei due condomini chiamati da [REDACTED]. Occorre sul punto rilevare che il primo Giudice bene aveva fatto ad imporre le spese alla cooperativa [REDACTED] in quanto la stessa aveva svolto difese e rassegnato conclusioni in primo grado anche nei confronti dei due condomini nei confronti dei quali la stessa, pertanto, doveva ritenersi soccombente.

Quanto alle spese del giudizio in favore di [REDACTED] esse competono, sia per il primo sia per il secondo grado, all'appellante. È principio consolidato in Cassazione¹ che in tema di liquidazione delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando tale statuizione giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite

P.Q.M.


¹ Cass. Civ., Sez. II, 10/11/2011, n. 23552

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 913/08, emessa dal Tribunale di Lodi in data 18/11-31/12/2008, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- In parziale riforma della sentenza n. 913/08, emessa dal Tribunale di Lodi in data 18/11-31/12/2008;
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Revoca la condanna di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della somma di € [REDACTED] oltre accessori;
- Condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di [REDACTED], di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dei condomini in Milano, [REDACTED] e [REDACTED] che liquida, per ognuno, nella somma di € [REDACTED] oltre IVA, se dovuta, e CPA.;
- Conferma le statuizioni in materia di spese relative al primo grado di giudizio

Così deciso in Milano, il 10/04/2013

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Giuseppina ANZILONE



CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 8 MAG. 2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Giuseppina ANZILONE

